

Studio Legale
Avv.to Giovanni La Banca
Via Roma nr. 31, 81010 PRATA SANNITA (CE)
Pec: gianni.labanca@pecavvocatiisernia.it ; mail: gianni.labanca@gmail.com
Tel. nr. 334/3550929

ILL.MO TRIBUNALE DE L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse del sig. **Iemma Domenico**, C.F. MMIDNC82H14L725J, residente in Fontegreca, Contrada Piana n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, **dall'Avv. Giovanni La Banca** (CF: LBNGNN86D20E335W fax 0865/411980 pec: gianni.labanca@pecavvocatiisernia.it) del foro di Isernia, con domicilio eletto presso lo studio in Via Roma, 31, Prata Sannita (CE) e presso l'indirizzo pec suindicato.

- *Ricorrente*

CONTRO

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già Ministero dell'istruzione), in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
 2. **USR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**, in persona del Direttore Generale pro- tempore (c.f. 93028190663);
 3. **UST- Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di L'Aquila**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80007350665);
- tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila con sede presso il Complesso monumentale di S. Domenico, in via Buccio da Ranallo - 67100 L'Aquila (AQ); pec aquila@mailcert.avvocaturastato.it;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

di tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo - Collaboratore Scolastico-Assistente Tecnico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila Istituto Comprensivo "Gianni Rodari", L'Aquila, Codice istituto AQIC83300N) che verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso;

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso ai profili professionali di interesse, al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,6.

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- del D.M. 50/2021 del 3.03.2021 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui, nell'allegato A, subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica; nonché della valutazione dei servizi effettuata dall'istituzione scolastica di destinazione della domanda, nella parte in cui non riconosce il punteggio pieno spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina;
- di tutti i precedenti D.M. di costituzione/conferma/aggiornamento delle suddette graduatorie (doc. 7) ed, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento delle amministrazioni resistenti ostativo al riconoscimento del servizio rivendicato.

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare obbligatorio espletato dal ricorrente.

FATTO

Il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2021/2024, per la provincia di L'Aquila, per i profili di Assistente Amministrativo- Collaboratore Scolastico - Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione della domanda "I.C. Gianni Rodari" (AQ) (doc. 1), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.

L'Istituto scolastico capofila, chiamato a gestire la domanda, ha attribuito al ricorrente per il profilo richiesto il seguente punteggio (doc. 2):

- **Assistente Amministrativo: punti attribuiti 9,70, così ripartiti:**
 - I. (diploma maturità 60/100: 6 punti)
 - II. (certificazioni informatiche e digitaliquali PEKIT o EIPASS: 0,6 punti);
 - III. (attestato di addestramento professionale per la dattilografia rilasciato da corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti: 1 punto);

- IV. (attestato di qualifica professionale di cui all' articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici: 1,5 punti);
- V. (servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestato non in costanza di rapporto di impiego: 0,6 punti);
- **Assistente Tecnico punti attribuiti 7.20 punti, così ripartiti;**
 - I. (diploma maturità 60/100: 6 punti);
 - II. (certificazioni informatiche e digitaliquali PEKIT o EIPASS: 0,6 punti);
 - III. (servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestato non in costanza di rapporto di impiego: 0,6 punti);
- **Collaboratore scolastico: 7.90 punti così ripartiti:**
 - I. (diploma maturità 60/100: 6 punti)
 - II. (Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni: 1 punto)
 - III. (certificazioni informatiche e digitaliquali PEKIT o EIPASS: 0,3 punti);
 - IV. (servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestato non in costanza di rapporto di impiego: 0,6 punti).

Avuto riguardo al servizio militare risulta riconosciuto un punteggio di 0,6 atteso che con il DM 50/2021, all. A, in spregio al quadro normativo di riferimento, è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.

Riconoscendo, invece, il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio, e quindi di punti 6 nel caso di specie (0.5 x 12) **il punteggio spettante, al netto di punti 0.60 già attribuiti, per un totale di 5,40 punti aggiuntivi**, dovrebbe essere così rideterminato:

- **Assistente Amministrativo: punti spettanti 15.10;**
- **Collaboratore scolastico: punti spettanti 13.30;**
- **Assistente Tecnico: punti spettanti 12.60.**

Stante la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia, il ricorrente si trova costretto ad adire codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (**cf. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011**).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (**Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229**) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale. Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 297/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A*", nelle *AVVERTENZE*, al punto A, dispone: "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva*".

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (*profilo di assistente amministrativo*), A/2 (*profilo di assistente tecnico*) e A/5 (*profilo di collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici".

Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio pari a 0,60 anziché 6.

Fatta questa premessa normativa, si evidenzia l'illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

In effetti, la normativa si pone in contrasto con il quadro nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali comunitari che permeano l'agere amministrativo.

Invero, il Decreto Ministeriale n. 50, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2024, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A.

In altri termini, in ragione del disposto di cui all'allegato A, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego viene discriminato e differenziato e pertanto viene valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio (l'aver prestato servizio militare in costanza di nomina).

Vi è una palese disparità di trattamento.

La scelta operata dal Ministero resistente appare illegittima, irrazionale e foriera di discriminazioni, oltre che priva di qualsivoglia addentellato normativo.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa giova ricostruire il panorama normativo di riferimento.

Già con la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, è stato previsto che: ... *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (..) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica ...*

In linea di continuità con le previsioni di cui alla citata L. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che ... *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*

Dalla lettura della legge emerge chiaramente che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore della normativa summenzionata e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria (con possibilità di arruolamento anche delle donne), deve essere valutato come titolo di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La piena valutabilità del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato *ex lege*, ancorché prestato non in costanza di nomina, è stata poi espressamente esplicitata e ribadita dalle previsioni di cui all'art. 485, comma 7 D.Lgs. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - a norma del quale "*... il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*", nonché dall'art. 569, comma 3, rubricato "*riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*" (riferito al personale ATA), secondo cui "*... il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".

In questo contesto si iscrive, altresì, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo (Decreto 25 maggio 2000 n. 201) che con l'allegato A- Tabella valutazione titoli- àncora la piena valutabilità del servizio militare al previo conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, omettendo qualsivoglia differenziazione riferibile alla costanza di nomina.

Le disposizioni in commento, nello stabilire la "*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*", omettendo qualsivoglia distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina e servizio prestato non in costanza di nomina, costituiscono piena attuazione del disposto di cui all'art. 52 della Cost. in ragione del quale "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Invero, in una logica costituzionalmente orientata, la fonte primaria non può che riconoscere piena valutabilità al servizio militare, atteso che lo stesso non può costituire elemento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio; di tal chè, al precipuo fine di scongiurare che l'adempimento del servizio militare possa pregiudicare i rapporti di lavoro dei cittadini, la

normativa di riferimento è congegnata in modo da consentire la valutazione piena del servizio militare prestato dopo aver conseguito i titoli utili all'accesso alla carriera scolastica.

Valga specificare, altresì, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purchè prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

Del resto, il quadro normativo summenzionato si pone in linea con il disposto di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/2000, recante la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare, come interpretata dalla Suprema Corte.

Invero, l'art. 2050 al comma 1, stabilisce che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*"; continua il comma 2, "*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*".

La Suprema Corte, con riferimento al disposto di cui al secondo comma, ha osservato che "*la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione. nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (Cass. Civ. ord. 41894/21).*

In questi termini, "il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi

prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237 /1964 e art. 2050, comma uno)" (**Cass. Civ. ord. 41894/21**).

In questa prospettiva, secondo la Corte di Cassazione, è "*lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44 / 2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sei. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (**Cass. 2 marzo 2020, n. 5679**).*

In linea di continuità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte si pone **la recente pronuncia del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 7383 pubblicata il 23.08.2022** ha perimetrato il fondamento delle disposizioni normative che vengono in rilievo.

Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato, le norme di cui agli arti. 62 L. 312/1980 e 485 D.Lgs. 297/1994 `trovano fondamento nell'art. 52 comma 2 della Costituzione che, nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, aggiunge che << *il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. **Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2070 dell'ordinamento militare**, secondo cui ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora costituito. Il comma 2 va infatti letto non già in antitesi al comma 1 che come esposto in precedenza ha*

carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo anche << in pendenza di rapporto di lavoro >>. Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate".

A conferma della ricostruzione ermeneutica anzidetta, è intervenuta, in tempi recenti, **la sentenza n. 00266/2023 pubblicata il 09.01.2023 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, richiamando i precedenti di Sezione e aderendo all'impostazione della Suprema Corte, ha censurato l'azione amministrativa.**

Le pronunce in commento si pongono in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie... una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/ o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica"* (cfr. **Cons. Stato n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022; così anche Cds sentenza n. 6581/2021).**

A fronte del succitato quadro normativo (che, come è evidente, non opera diversificazioni ai fini della piena valutazione del servizio militare), e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il **Ministero dell'Istruzione, con il D.M. n. 50, nell'Allegato A opera un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e il servizio prestato non in costanza di nomina.**

La circostanza pone in evidenza la contrarietà dell'azione amministrativa alle fonti di rango primario che, al contrario, non pongono limiti alla valutazione piena del servizio militare, in un'ottica di tutela della posizione lavorativa del cittadino.

In tempi recenti anche la giurisprudenza di merito ha acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina; in particolare, degna di nota la pronuncia del Tribunale di Roma: *" l'art. 485, c. 7, D. lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo*

*normativo ha dettato una disciplina organica dell'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone " le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante". Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lg. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici " e, al secondo comma, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Appare allora evidente come la norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, nè si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma devono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e i servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ". (Cfr. **Tribunale di Roma sent. n. 6164/2022, sent. n. 6165/2022, sent. n. 1963/2023; nello stesso senso Trib. Palermo sentenza n. 3217/2022, Trib di Trapani sent n. 38/2023; Trib di Caltanissetta sent. n. 46/2023; Trib. Bergamo, sent. n. 388/2022; Trib. Torino sent. n. 720/2022; Trib. Teramo sent. n. 249/2022; Trib. Frosinone sent. n. 638/2022; Trib. Di Rovigo sent. n. 113/2022; Trib. Di Campobasso, sent. n. 36/2023; Corte Appello Roma sent. n. 685/2023; Corte Appello Milano sent. n. 370/2021).***

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall' Istituto Comprensivo "Gianni Rodari", L'Aquila, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste

dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, il sig. Iemma Domenico, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell' Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, L'Aquila

Per le suesposte ragioni, il sig. Iemma Domenico, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari", L'Aquila
- nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 20.01.2004 al 18.01.2005;
- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari", L'Aquila, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:
 - **Assistente Amministrativo: punti spettanti 15.10;**
 - **Collaboratore scolastico: punti spettanti 13.30;**
 - **Assistente Tecnico: punti spettanti 12.60.**
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio da assegnarsi direttamente al procuratore antistatario.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 si dichiara che il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerato comunque dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

1. *domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 14.04.2021, prot. n. 4168088;*
2. *graduatorie definitive personale ATA profilo di A.A.;*
3. *graduatorie definitive personale ATA profilo di A.T.;*
4. *graduatorie definitive personale ATA profilo di C.S.;*
5. *D.M. n. 50 del 03.03.2021;*
6. *Stato di servizio.*

Prata Sannita, 22 giugno 2023

Avv. Giovanni La Banca